

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 08 marzo 2016, n. 188

**Cont. 2789/02/B/ GR – Regione Puglia c/L. V. + 1 – Istanza per l’opposizione ex art. 615, 2<sup>a</sup> comma, cpc e per la sospensione dell’esecuzione del titolo, in virtù della sentenza n. 2209/15 del Tribunale di Bari sezione stralcio – Articolazione di Altamura. Ratifica nomina legale esterno, avv. Cinzia Capano.**

Assente Il Presidente della G.R., sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento, titolare di Alta Professionalità, e confermata dall’Avvocato coordinatore, riferisce quanto segue il Vice presidente Nunziante:

Con provvedimento n. 841 del 28/6/05 la Giunta Regionale ha deliberato di costituirsi a mezzo dell’avv. Elisabetta Simone nel giudizio promosso dai sigg.ri L.V. e P.A. innanzi al Tribunale di Bari Sezione distaccata di Altamura per sentire condannare i convenuti, Regione Puglia e Gestioni Liquidatorie delle ex UU.SS.LL. BA7/ e BA/8, in solido tra loro al risarcimento di tutti i danni causati ai minori L.G. e L.M. a seguito di comportamento omissivo tenuto dai sanitari durante il ricovero ed il successivo parto gemellare della stessa ricorrente P.A.;

- l’adito Tribunale di Bari sezione stralcio — articolazione di Altamura, già Tribunale di Bari Sezione distaccata di Altamura, con sentenza n. 2209/15, depositata in data 14/5/15 ha accolto la domanda nei confronti della Regione così decidendo: “ ....accoglie la domanda degli attori nei confronti della Gestione liquidatoria USL BA/8 in L.c.a. e della Regione Puglia e, per l’effetto condanna le stesse, in solido tra loro, al pagamento in favore di G.L. di € 658.000, 00 per danno non patrimoniale ed € 410.337, 64 a titolo di danno patrimoniale, oltre gli accessori di cui in motivazione, nei limiti, con la decorrenza e nella misura di cui in parte motiva e sino al soddisfo; accoglie la domanda degli attori nei confronti della Gestione liquidatoria USL BA/8 in L.c.a. e della Regione Puglia e, per l’effetto condanna le stesse al pagamento, in solido tra loro, in favore di M.L., della somma di € 931.000, 00 per danno non patrimoniale ed € 476.085, 73 a titolo di danno patrimoniale, oltre gli accessori di cui in motivazione, nei limiti, con la decorrenza e nella misura di cui in parte motiva e sino al soddisfo; accoglie la domanda degli attori nei confronti della Gestione liquidatoria USL BA/8 in L.c.a. e della Regione Puglia e, per l’effetto condanna le stesse al pagamento in solido in favore degli attori, in proprio, della somma di € 77.000, 00, oltre gli accessori di cui in motivazione, nei limiti, con la decorrenza e nella misura di cui in parte motiva e sino al soddisfo; condanna la Gestione liquidatoria USL BA/8 e la Regione Puglia, in solido tra loro, al pagamento delle spese di causa che liquida in €1.087, 06 per spese ed €32.000, 00....; pone definitivamente le spese di CTU, come liquidate in atti, a carico dei soccombenti ed in solido tra loro.”

- Avverso la precitata sentenza la Regione Puglia ha proposto gravame a mezzo dell’Avv. Cinzia Capano;
- In data 29/10/2015 è stato notificato atto di precetto in forza della predetta sentenza n. 2209/15 e la Regione Puglia ha proposto opposizione agli atti esecutivi a mezzo del medesimo avv. Cinzia Capano;
- Con nota datata 1/12/2015 il prefato legale ha rappresentato l’opportunità di proporre istanza per l’opposizione ex art. 615, 2° comma, cpc e per la sospensione dell’esecuzione del titolo, formatosi sull’atto di precetto, in virtù della sentenza n. 2209/15 del Tribunale di Bari sezione stralcio — articolazione di Altamura, già Tribunale di Bari Sezione distaccata di Altamura;
- Il Presidente della G.R., atteso quanto rappresentato dal prefato legale e giusta quanto espresso dalla competente Sezione Accentrata Finanza Sanitaria Regionale con nota prot. AOO/168/1394 del 15/12/15, ha ravvisato la necessità di proporre istanza per l’opposizione ex art. 615, 2° comma, cpc e per la sospensione dell’esecuzione del titolo di che trattasi e con proprio provvedimento del 17/12/15, salvo ratifica della G.R., rilevata la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 1, comma 4, della legge regionale 26 giugno 2006 n.18 per l’attribuzione dell’incarico ad un legale esterno, ha conferito mandato di rappresentanza e difesa all’avv. Cinzia Capano, già officiata nel connesso giudizio (codice U.P.B. 1.3.1.);
- Si dà atto che il mandato all’Avo. Cinzia Capano è stato conferito per un importo predefinito pari ad €

7.425,00 oltre IVA e CAP, il tutto come determinato nella convenzione tra il professionista e l'avvocato coordinatore, sottoscritta in data 17/12/15. - Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di resistere al giudizio di che trattasi.

(Valore della causa: € 4.565.650,42; Settore di spesa: Sanità).

#### **COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della l.r. n.28/2001 e s.m.ii.**

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, pari ad € 9.420,84, è composta come di seguito indicato e sarà finanziata con le disponibilità del cap. 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso:

- € 7.425,00 (imponibile), € 1.698,84 (IVA), € 297,00 (CAP) per compenso professionale pattuito con l'avvocato officiato.

L'acconto da corrispondere al professionista, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari ad € 2.826,25, IVA e CAP inclusi.

All'impegno della complessiva spesa ed alla liquidazione e pagamento dell'acconto si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap. 1312.

"Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L.136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 dei 25/3/2011)"

- Il Vice Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n.770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale rientrante nella specifica competenza della G.R., ai sensi della l.r. n.7/97, art.4- comma IV- lett.K e della delibera di G.R.n.3261 del 28/7/98.

#### **LA GIUNTA**

- Udita la relazione e la conseguente proposta de residente;
  - Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento, titolare di Alta Professionalità, e dal Coordinatore dell'Avvocatura;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge

#### **DELIBERA**

- di ratificare l'operato del Presidente della Giunta Regionale e, pertanto, di proporre istanza per l'opposizione ex art. 615, 2° comma, cpc e per la sospensione dell'esecuzione del titolo, formatosi sull'atto di precetto, in virtù della sentenza n. 2209/15 del Tribunale di Bari sezione stralcio — articolazione di Altamura, già Tribunale di Bari Sezione distaccata di Altamura a mezzo dell'Avv. Cinzia Capano;
- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa e di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura finanziaria";
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il segretario della Giunta  
dott. Bernardo Notarangelo

Il Presidente della Giunta  
dott. Antonio Nunziante